



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il TRIBUNALE di ANCONA**  
**Sezione II Civile**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente rel
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ o il \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_ (con gli Avv.ti EMANUELA SCALEGGI e FABIOLA TOMBOLINI);

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

**OSSERVA**

Con ricorso depositato in data 28.11.2022 il Sig. \_\_\_\_\_ ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad € 1.100.000,00, a causa della cattiva gestione dell'attività precedentemente svolta, quale socio accomandatario della [redacted] (attività oggi cancellata dal registro delle imprese e inattiva da anni che si occupava di acquisto, vendita, importazione ed esportazione di auto e motoveicoli) oltre che per debiti personali successivamente contratti.

Atteso che il debitore risulta percettore di un reddito netto mensile pari ad € 1.500,00 circa (come da indicazioni fornite in sede di integrazioni depositate in data [redacted]), quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Gli unici beni immobili di cui il ricorrente era proprietario, sono stati infatti oggetto della procedura esecutiva immobiliare, pendente innanzi a questo Tribunale sub n.r.g. [redacted] nell'ambito della quale risulta essere stato già emesso il Decreto di trasferimento ed in corso le operazioni di distribuzione delle somme ricavate a seguito dell'approvazione del piano di riparto.

A fronte della rilevata situazione di insolvenza, ritiene il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e che, per l'effetto sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata di tutti i beni del debitore

quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dalla ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.500,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare (di cui fanno parte [redacted])

onché  
) , dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) nei tre anni successivi all'apertura della procedura.

A tale ultimo riguardo il ricorrente ha effettuato in sede di integrazione del \_\_\_\_\_ una indicazione migliorativa delle proprie prospettive di reddito, come risultanti dal conto economico aggiornato al 31.12.2022, in virtù della quale si stima un reddito mensile pari ad € \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, una somma presumibilmente acquisibile alla liquidazione pari ad € \_\_\_\_\_. L'attivo disponibile per la procedura salirebbe pertanto al maggiore importo di € \_\_\_\_\_ per redditi futuri cui si aggiunge l'ulteriore somma di € \_\_\_\_\_ anch'essa leggermente incrementata sino ad € \_\_\_\_\_ dovendosi per l'effetto ritenere che, nonostante l'esiguità delle somme rese disponibili all'attivo da liquidare, sussista l'utilità prospettica dell'apertura della presente procedura rispetto allo scopo, utilità evidentemente legata alla concreta messa a disposizione del ceto creditorio di almeno una parte dei proventi dell'attività lavorativa del debitore.

Quanto alla richiesta di mantenimento dell'attuale impiego nel settore del \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
olto dal ricorrente mediante propria partita iva ritiene il Collegio che la relativa domanda possa trovare accoglimento trattandosi dell'attività da cui il ricorrente medesimo ricava la propria unica fonte di reddito.

ritiene, conclusivamente, il Collegio sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **R**  
(C.F.:

**NOMINA** giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

**NOMINA** liquidatore l'OCC, Avv.

**ORDINA** al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCI;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la

domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**DISPONE** che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

**PRECISA** che l'apertura della liquidazione controllata non comporta la liquidazione e chiusura dell'attività in essere svolta sotto forma di ditta individuale (P. IVA )

**FISSA** ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;

**ORDINA** la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché - eventualmente - al PRA, ai fini della trascrizione;

**DISPONE** che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 07/02/2023.

Il Presidente

dott.ssa Giuliana Filippello